

Comune di TORGIANO (PG) - L216



IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO 1ª RATA 2014

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (I.U.C.);
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 13 del 03.04.2014 "Regolamento comunale I.U.C. e delle sue componenti I.M.U. - T.A.SI. - T.A.RI. ";
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 03.04.2014 " I.U.C. - Componente tributaria I.M.U. - Aliquote e detrazioni per l'anno 2014 ";
Vista la delibera di Giunta comunale n. 90 del 22.05.2014 " Nomina del Funzionario responsabile dell' Imposta Unica Comunale - I.U.C. per l' anno 2014 ";

**ENTRO IL
16 GIUGNO 2014**

**SI INFORMA CHE
deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta unica comunale (I.U.C.) - componente I.M.U. - dovuta per l'anno d'imposta 2014.**

Sono soggetti passivi I.M.U. il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, **l'I.M.U. non si applica al possesso dei seguenti immobili:**

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Il calcolo dell'imposta "I.M.U." per la RATA DI ACCONTO SU ABITAZIONI PRINCIPALI (cat. A1, A8, A9) dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 03.04.2014 pari al: 0,30 %

DETRAZIONE

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cat. A1, A8, A9) e per le relative pertinenze, la detrazione è quella prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 - Legge di conversione n. 214/2011 (**euro 200,00 + euro 50,00 per figlio residente che non abbia superato il 26° anno di età**), comunque rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale **non è dovuta** a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria.

I terreni agricoli sono esenti qualora inseriti nell'elenco comuni di cui al decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legge 16/2012.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento "I.M.U." dovrà essere effettuato **in 2 rate (prima rata, 50%, entro 16 Giugno - seconda rata, a conguaglio, entro 16 Dicembre).**

Il calcolo dell'imposta "I.M.U." per la RATA DI ACCONTO (1ª rata di n. 2) dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune di Torgiano (PG) con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 03.04.2014:

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,86 %
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A/1 - A/8 ed A/9) e relative pertinenze (C/2 - C/6 e C/7)	0,30 %
3	Unità immobiliari non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	ESENTI
4	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale escluse le categorie catastali A/1 - A/8 ed A/9 e relative pertinenze di categoria C/2 - C/6 e C/7 (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria - max)	ESENTI
5	Unità immobiliare avente la destinazione di fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
6	Unità immobiliare concessa in uso gratuito (comodato) ai parenti di primo grado che la occupano quale loro abitazione principale e le relative pertinenze (C/2 - C/6 e C/7)	ESENTI
7	Aree edificabili	1,00 %
8	Unità immobiliari di categoria catastale da D/1 a D/9	0,80 %
9	Unità immobiliari di categoria "C"	0,80 %

CALCOLO

La base imponibile I.M.U. è calcolata nel seguente modo:
(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE
Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 €
454,48 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata
477,21 € x 160 = 76.353,60 € Imponibile I.M.U.
76.353,60 € x 7,6 ‰ (o altra aliquota) = 580,29 € I.M.U. ANNUA

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
A/10 e D/5	80
B	140
C/1	55
C/3; C/4, C/5	140
D (escluso D/5)	65

Per le **AREE FABBRICABILI** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: L - 216

CODICI I.M.U. PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA A MEZZO DEL MODELLO: F - 24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
I.M.U. - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	//////
I.M.U. - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO	//////	3925
I.M.U. - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	//////
I.M.U. - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
I.M.U. - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

Sono disponibili sul sito internet comunale (all'indirizzo www.comune.torgiano.pg.it) tutti gli atti amministrativi al riguardo avendo questo la finalità di aiuto e guida per il Contribuente. Viene altresì messo a disposizione il modello di tipologia F-24 da utilizzare per il pagamento, compilabile e stampabile on-line. (Le delibere di Consiglio comunale sono altresì consultabili sul "Portale del federalismo fiscale - M.E.F.").

SPORTELLO INFORMAZIONI

**Per una corretta applicazione dell'imposta, si informano i Contribuenti che l'ufficio TRIBUTI (Area Finanziaria, del Patrimonio e dei Tributi) potrà essere contattato nei seguenti modi:
tel. 075-9886022 / fax. 075-982128 / e-mail: area-tributi@comune.torgiano.pg.it oppure recandosi presso gli stessi, nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle 17,30.**

Il responsabile del procedimento dei Tributi è il rag. Tabarrini Andrea - Il funzionario responsabile della "I.U.C. - Componente I.M.U." è la rag. Faina Ivana.

AREA FINANZIARIA, DEL PATRIMONIO E DEI TRIBUTI

Responsabile del servizio

Rag. Ivana Faina